**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**

DELIBERA 10 maggio 2022

**Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per**

**transiti effettuati nell'anno 2021. (Delibera n. 7/2022). (22A03064)**

*(GU n.125 del 30-5-2022)*

 IL COMITATO CENTRALE

 per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche

 che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

 Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con

legge 26 febbraio 1999, n. 40, ed in particolare l'art. 2, comma 3,

che assegna al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori

risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza

della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle

infrastrutture;

 Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, a

decorrere dall'anno 2000, rende strutturali le misure previste dalle

disposizioni normative teste' citate;

 Visto il capitolo di spesa 1330 dello stato di previsione del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Somme

assegnate al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori»

sul quale sono iscritte le risorse finanziarie, di volta in volta

definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini di

modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento;

 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31

dicembre 2021 «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto

parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024», che prevede

l'iscrizione, per l'anno 2022, di euro 8.541.587 ed euro 8.541.587

per ciascuno degli anni 2023 e 2024, sul capitolo 1330 dello stato di

previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti;

 Vista la direttiva del Ministro n. 248 del 9 giugno 2021,

registrata dalla Corte dei conti al n. 2090 del 19 giugno 2021, con

la quale, tra l'altro, e' stato disposto che il Comitato utilizzi le

risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l'anno 2022, pari

a euro 8.541.587, per euro 2.500.000,00 per iniziative ed interventi

in materia di sicurezza della circolazione e di controlli dei mezzi

pesanti e le rimanenti risorse per la copertura delle riduzioni dei

pedaggi autostradali, pagati per i transiti effettuati nell'anno 2021

dalle imprese con sede nell'Unione europea che effettuano

autotrasporto di cose, delle relative spese di procedura nonche' del

contenzioso pregresso;

 Considerato che tale direttiva n. 248/2021 fa salva l'attribuzione

alla copertura della riduzione dei pedaggi autostradali di eventuali

fondi non utilizzati per interventi in materia di sicurezza della

circolazione e di controlli dei mezzi pesanti alla, nonche' di

ulteriori somme che potranno derivare dalla ripartizione, ai sensi

dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del

fondo per gli interventi a favore dell'autotrasporto di cui al

capitolo 1337;

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della

mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze n. 56 del 15 marzo 2022, di ripartizione, ai sensi

dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del

fondo per gli interventi a favore dell'autotrasporto di cui al

capitolo 1337, che assegna, per ciascuno degli esercizi finanziari

2022, 2023 e 2024, alla riduzione dei pedaggi la somma di euro

140.000.000;

 Visto l'art. 6 comma 1 del decreto-legge del 1° marzo 2022, n. 17,

come convertito dalla legge n. 34 del 27 aprile 2022 che incrementa

di euro 20.000.000 per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui

all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;

 Visto l'art. 15 comma 1 del decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 22,

che incrementa di euro 15.000.000 per l'anno 2022 l'autorizzazione di

spesa di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998,

n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999,

n. 40

 Considerato altresi' che con la predetta direttiva e' stato

disposto che il Comitato provveda alla rideterminazione definitiva

della riduzione sulla base delle risorse finanziarie a tale scopo

effettivamente disponibili all'atto dell'assunzione dell'impegno di

spesa;

 Considerato che:

 e' disponibile ed operativo sul sito internet

www.alboautotrasporto.it l'applicativo informatico Pedaggi

finalizzato alla prenotazione della domanda ed espletamento della

relativa procedura per il conseguimento della riduzione dei pedaggi

autostradali;

 che la citata procedura informatica si articola nelle seguenti

fasi:

 fase 1 - prenotazione della domanda;

 fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed

invio della domanda;

 Considerato che, a tale fine, occorre stabilire i criteri, le

modalita' ed i termini per l'esperimento della predetta procedura;

 Considerato che le procedure informatiche e la piattaforma

utilizzate per il calcolo della riduzione dei pedaggi autostradali

sono gestite dal CED della Direzione generale per la motorizzazione

per il tramite di apposita societa' e che pertanto, anche ove non

espressamente indicato, predette procedure sono attuate dal CED;

 Delibera:

 Titolo I

 DISPOSIZIONI COMUNI

 1. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli

autotrasportatori destina le risorse disponibili sul capitolo 1330

dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, per l'annualita' 2022, alle finalita' indicate nella

direttiva del Ministro n. 248 del 9 giugno 2021 applicando i criteri

di attuazione e di ripartizione ivi parimenti indicati.

 2. Le imprese, le cooperative a proprieta' indivisa, i consorzi, le

societa' consortili ed i raggruppamenti, come meglio definiti al

punto 6, possono richiedere il beneficio della riduzione di cui alla

legge 26 febbraio 1999, n. 40 per i costi sostenuti per i pedaggi

autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dal 1°

gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con veicoli, posseduti a

titolo di proprieta' o disponibilita' ed adibiti a svolgere servizi

di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica Euro

IV, Euro V, Euro VI o superiore, o ad alimentazione alternativa od

elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il

calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero

degli assi e della sagoma dei veicoli stessi oppure nelle classi 2, 3

o 4, se volumetrico. La riduzione e' commisurata al valore delle

fatture ricevute da ciascuna delle societa' che gestisce i sistemi di

pagamento differito dei pedaggi nell'anno (da ora in avanti

Fatturato) relative ai soli pedaggi autostradali. I suddetti soggetti

hanno diritto al rimborso purche' il totale delle fatture ricevute

nell'anno e relative ai soli pedaggi autostradali ammonti almeno

a euro 200.000,00 secondo quanto indicato al punto 6. Qualora

all'interno di cooperative, consorzi o raggruppamenti, come meglio

definiti al punto 6, che svolgono l'attivita' di trasporto di cose

per conto terzi siano presenti imprese che effettuano trasporti in

conto proprio, attivita' definita dalla legge n. 298/1974 - dall'art.

31 all'art. 39, si ha che:

 1. Il fatturato conto proprio non partecipa al raggiungimento

degli scaglioni di fatturato cui alla tabella del punto 7;

 2. Ciascuna impresa che effettua trasporti in conto proprio,

perche' abbia diritto al rimborso, deve aver sostenuto costi per

pedaggi autostradali, quantificati dall'insieme delle fatture

relative ricevute alla data di cui al punto 11, di almeno euro

200.000,00.

 3. In nessun caso la riduzione puo' essere superiore al 13% del

valore del fatturato annuo.

 4. Fermo restando il predetto limite del 13%, i costi di cui al

punto 2 sono soggetti ad una ulteriore riduzione, parimenti

commisurata al volume del fatturato annuale, qualora effettuati nelle

ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22.00 ed entro

le ore 2,00 ovvero uscita prima delle ore 6,00. Tale riduzione spetta

ai soggetti di cui al punto 6, che abbiano realizzato almeno il 10%

del fatturato aziendale relativo al predetto costo per i pedaggi

nelle predette ore notturne secondo le modalita' indicate al punto 8.

 5. Le predette riduzioni sono concesse esclusivamente per i pedaggi

a riscossione differita mediante fatturazione e vengono applicate, da

ciascuna delle societa' che gestisce i sistemi di pagamento differito

dei pedaggi, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla

riduzione.

 6. Le riduzioni dei pedaggi autostradali possono essere richieste

dai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2020 ovvero nel corso

dell'anno 2021:

 a) quali imprese, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle

persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose

per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n.

298;

 b) quali cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui

all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato

14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali

consorzi o quali societa' consortili costituiti a norma del libro V,

titolo X, capo I, sezione II e II-bis del codice civile, aventi

nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto, risultavano iscritti al

predetto Albo nazionale degli autotrasportatori;

 c) quali imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi

oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione

europea risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai

sensi del regolamento CE n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009;

 d) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in

Italia esercenti attivita' di autotrasporto in conto proprio

risultavano titolari di licenza in conto proprio di cui all'art. 32

della legge 6 giugno 1974, n. 298;

 e) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro

Paese dell'Unione europea, esercitavano l'attivita' di autotrasporto

in conto proprio.

 I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all'Albo nazionale

degli autotrasportatori successivamente al 1° gennaio 2021, possono

richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data

di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari

delle licenze ivi previste successivamente al 1° gennaio 2021,

possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo

la data di rilascio di dette licenze.

 Nel caso in cui per gli istanti cui alle lettere b) e c) siano

presenti imprese che effettuano trasporti in conto proprio, attivita'

definita dalla legge n. 298/1974 - dall'art. 31 all'art. 39, si

rimanda al punto 2 per la determinazione del rimborso.

 7. La riduzione di cui al punto 2 e' calcolata in ragione dei

diversi scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe

ecologica (Euro) del veicolo e della relativa percentuale di

riduzione, secondo i valori di seguito indicati:

=====================================================================

| | | Percentuale |

| Fatturato (in euro) |Classe veicolo | riduzioni |

+================================+===============+==================+

| | Euro V o | |

| 200.00-400.000 | superiore | 5 |

| +---------------+------------------+

| | Euro IV | 1 |

+--------------------------------+---------------+------------------+

| | Euro V o | |

| 400.001-1.200.000 | superiore | 7 |

| +---------------+------------------+

| | Euro IV | 2 |

+--------------------------------+---------------+------------------+

| | Euro V o | |

| 1.200.001-2.500.000 | superiore | 9 |

| +---------------+------------------+

| | Euro IV | 3 |

+--------------------------------+---------------+------------------+

| | Euro V o | |

| 2.500.001-5.000.000 | superiore | 11 |

| +---------------+------------------+

| | Euro IV | 5 |

+--------------------------------+---------------+------------------+

| | Euro V o | |

| oltre 5.000.000 | superiore | 13 |

| +---------------+------------------+

| | Euro IV | 6 |

+--------------------------------+---------------+------------------+

 8. L'ulteriore riduzione di cui al punto 4 e' pari al 10% dei

valori percentuali riportati nella tabella di cui al punto 7,

calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni. Resta fermo il

limite del 13% di cui al punto 3.

 9. Per i richiedenti che si sono avvalsi dei sistemi di pagamento

automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio

2021, le predette riduzioni sono applicate a decorrere dalla data di

utilizzo del predetto servizio.

 10. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni

applicabili risulti superiore alle disponibilita', il Comitato stesso

provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo

stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni

richieste agli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale

provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare

complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate,

calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 7 e 8 non

pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale coefficiente,

applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore

aggiornato delle percentuali stesse.

 11. Il fatturato annuale di cui al punto 2, a cui vanno commisurate

le riduzioni compensate dei pedaggi, e' calcolato sulla base

dell'importo dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali di cui al

medesimo punto 2, per i quali le societa' abbiano emesso fattura

entro la data di apertura della fase 1 cui al punto 27.

 12. L'Albo autotrasporto, attraverso le societa' di gestione dei

pedaggi (d'ora in avanti anche: Service provider), dara' seguito ai

rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalita' stabilite

dalla convenzione tra le stesse societa' ed il Comitato centrale.

 Titolo II

 PRESENTAZIONE DOMANDE

 13. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione

dei pedaggi autostradali e' esperibile, a pena di irricevibilita',

attraverso l'apposito applicativo «Pedaggi» presente sul portale

dell'Albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile

all'indirizzo internet

https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-p

edaggi A tal fine e' necessario preliminarmente registrarsi allo

stesso portale attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo

https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti

 14. Le attivita' attraverso le quali l'utente deve utilizzare il

predetto applicativo «Pedaggi» devono essere conformi alle istruzioni

ed alle modalita' indicate nel manuale scaricabile dal medesimo link

dell'applicativo al quale integralmente si rinvia. Tali istruzioni e

modalita' sono di seguito definite «operazioni».

 15. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione

dei pedaggi autostradali si articola in due fasi:

 fase 1- prenotazione della domanda;

 fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed

invio della domanda;

 Ė possibile l'accesso alla fase 2 - inserimento della domanda e

firma ed invio della domanda- esclusivamente ai soggetti che hanno

precedentemente esperito, entro i termini perentori di cui al punto

27, lettera a), la fase 1 - prenotazione della domanda.

 16. Nella fase 1 - prenotazione della domanda il soggetto

richiedente inserisce, eseguendo le opportune «operazioni», i propri

dati identificativi e quelli relativi ai codici cliente a se'

imputabili, come rilasciati dalle societa' di gestione dei pedaggi.

 17. Successivamente alla chiusura della fase 1, i dati acquisiti

sono inviati alle societa' di gestione dei pedaggi che, in relazione

a ciascun codice cliente indicato con la prenotazione, rilasciano i

relativi codici supporto di rilevazione dei transiti ad essi

abbinati.

 18. Dall'apertura del termine di avvio della fase 1 - prenotazione

della domanda, di cui al punto 27, lettera a), e fino all'apposizione

della firma digitale ed invio della domanda, e quindi entro e non

oltre lo scadere del termine di cui alla fase 2 - firma ed invio

della domanda di cui al punto 27, lettera b), il soggetto richiedente

procede:

 a) qualora sia una cooperativa, un consorzio, una societa'

consortile di cui al punto 6, lettera b), o un raggruppamento, di cui

al punto 6, lettere c), d) o e), a caricare nell'applicativo ed

inviare, con le opportune «operazioni», i dati relativi alla

composizione rispettivamente della cooperativa, del consorzio, della

societa' consortile o del raggruppamento, attraverso la funzione

«anagrafica del raggruppamento», fino ad indicare ciascuna impresa

singola afferente - direttamente o indirettamente - al richiedente

stesso;

 b) in relazione a ciascun veicolo indicato nella domanda, a

caricare nell'applicativo ed inviare, con le opportune «operazioni»,

i dati relativi alla targa ed alla classe ecologica. Si ricorda che

tali dati devono essere indicati sia per i veicoli immatricolati in

Italia che per quelli immatricolati all'estero, avendo cura, in tal

caso, di specificare lo Stato che ha rilasciato la targa considerando

che sono ammessi comunque solo veicoli che circolano in Italia con

licenza comunitaria;

 c) in relazione a ciascuna targa di veicolo indicata nella

domanda per la quale non sia stata emessa una carta di circolazione

in favore del medesimo soggetto richiedente oppure, se ne ricorre il

caso, di una delle imprese indicate nell'«anagrafica del

raggruppamento» di cui alla lettera a) precedente, ad indicare ed

inviare al sistema, attraverso le opportune «operazioni», il titolo

per il quale detti veicoli sono in disponibilita' presso la propria

impresa, ovvero, se ne ricorre il caso, presso una delle imprese

indicate nell'«anagrafica del raggruppamento».

 Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente e sono utili a

definire il database di riferimento con il quale saranno confrontati

i dati inseriti nel file della domanda. Si raccomanda pertanto di

procedere a tali «operazioni» con ogni sollecitudine, fermo restando

che, se necessario, i dati cosi' inseriti nel sistema potranno essere

modificati e/o integrati fino al momento di apposizione della firma

digitale sulla domanda stessa.

 19. Sui dati cosi' acquisiti, l'applicativo informatico del portale

dell'Albo procede:

 a) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in

Italia, indicata nel file relativo alle targhe, alla verifica della

classe ecologica ivi dichiarata con quella risultante nell'Archivio

nazionale dei veicoli (ANAV) presente presso il CED della

Motomrizzazione. In caso di discordanza tra il dato dichiarato e

quello presente nel predetto archivio, ai fini della procedura in

parola e' tenuto in considerazione il secondo;

 b) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in

Italia, indicata nella domanda, alla verifica dell'esistenza

nell'Anav di una carta di circolazione emessa in favore di un

soggetto esercente attivita' di autotrasporto di cose in conto

proprio o in conto terzi. Nel caso di cui al punto 17, lettera a), la

ricerca e' effettuata con riferimento a ciascuna delle imprese

indicate nell'anagrafica del raggruppamento;

 c) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in

Italia, indicato nella domanda, per il quale, ai sensi della lettera

b) precedente, non sia stata trovata una carta di circolazione, alla

verifica dell'esistenza, nei dati inseriti dal richiedente, di una

dichiarazione, resa ai sensi del punto 17, lettera c), del titolo in

forza del quale detti veicoli sono in disponibilita' del soggetto

richiedente medesimo o, se ne ricorre il caso, di una delle imprese

indicate nell'«anagrafica del raggruppamento»;

 d) in relazione a ciascuna targa estera di veicolo indicata nella

domanda, fermo restando che sono ammessi solo veicoli circolanti

Italia con licenza comunitaria, alla verifica della classe ecologica

ivi dichiarata con quella risultante nel Registro UE Eucaris

accessibile tramite il CED della motorizzazione. In caso di

discordanza tra il dato dichiarato e quello presente nel predetto

Registro, ai fini della procedura in parola e' tenuto in

considerazione il secondo.

 20. Qualora, all'esito dell'elaborazione da parte del sistema

informatico del portale dell'albo dei file di cui al punto 18,

secondo le procedure di cui al punto 18, in relazione ad una o piu'

targhe di veicoli non risulti presente alcuna carta di circolazione e

non sia stata resa alcuna dichiarazione ai sensi del punto 19,

lettera C), e/o risultino targhe errate o inesistenti, e/o targhe

emesse da Stati non appartenenti all'Unione europea, il predetto

sistema informatico restituisce al richiedente un report delle

anomalie, nel quale le casistiche su esposte sono puntualmente

evidenziate. Il sistema segnala un'anomalia anche qualora, per

qualunque ragione, un veicolo con targa emessa da uno Stato

appartenente all'Unione europea non sia rinvenuto presso il registro

Eucaris o non ne sia stata rilevata la classe ecologica. In tal caso,

il richiedente tramite le consuete «operazioni», deve procedere alla

correzione delle citate anomalie se ritiene che il dato debba essere

considerato utile ai fini del rimborso. Il processo di correzione

delle anomalie, invio dei file modificati e/o integrati e

restituzione degli esiti da parte del sistema informatizzato del

portale dell'Albo puo' ripetersi anche piu' di una volta e comunque

fino al momento di sottoscrizione con la firma digitale della domanda

ed invio della stessa, entro e non oltre lo scadere del termine della

fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio

della domanda, di cui al punto 27, lettera b). L'Albo, con riguardo

alle targhe estere indicate nella domanda e di cui si e' accettata

l'anomalia, procedera' ad un controllo a campione su 300 targhe per

ciascuna classe euro, per un totale di 900 targhe, estratte a

campione tra tutti gli istanti che hanno corretto le anomalie in

parola, proporzionalmente alle anomalie stesse, chiedendo l'invio

delle carte di circolazione. Qualora dall'esame delle carte di

circolazione dovessero emergere errori, il campionamento verra'

ripetuto sullo stesso numero di targhe, e cosi' via fino a quando non

saranno presenti errori significativi.

 21. La fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma

ed invio della domanda consiste nelle attivita' di inserimento dei

dati della domanda nel relativo file, previo abbinamento dei codici

supporto di rilevazione dei transiti, rilasciati dai fornitori dei

sistemi per la riscossione differita dei pedaggi autostradali a

seguito della conclusione della fase 1 - prenotazione della domanda,

ed esposti dal sistema informatico dell'Albo, con i dati relativi ai

veicoli a tal fine utilizzati. Tale «operazione» e' di competenza del

richiedente.

 22. Il file della domanda, debitamente compilato ed ancora privo

della firma digitale, puo' quindi, attraverso le opportune

«operazioni», essere inviato al sistema informatizzato del portale

dell'Albo al fine di verificare la congruenza dei dati inseriti nella

domanda stessa con quelli previamente acquisiti e/o modificati nei

data-base di riferimento, a seguito delle operazioni di cui ai punti

18 e 19. Qualora si presentino incongruenze, il sistema segnalera' le

anomalie di cui al punto 20, alle quali potra' aggiungersi la

casistica di codici supporto di rilevazione dei transiti per i quali

non sia stato indicato alcun abbinamento con i dati relativi alla

targa di veicoli a tal fine utilizzati e/o tale abbinamento non sia

andato a buon fine. Nel caso di segnalazione di anomalie, l'istante

dovra' procedere in relazione alle stesse come da istruzioni sub

punti 18 e 19 e, se del caso, dovra' coerentemente correggere i dati

inseriti nella domanda.

 23. Lo scambio di file di cui ai punti 21 e 22 puo' ripetersi anche

piu' di una volta. I dati per i quali, all'atto dell'apposizione

della firma digitale, non siano state sanate o non possano essere

sanate le anomalie esposte nel report, sono automaticamente esclusi

dal calcolo della riduzione dei pedaggi autostradali in parola.

 24. La fase 2 su descritta si conclude con l'apposizione della

firma e l'invio della domanda, entro il termine ultimo perentorio di

cui al punto 27, lettera b), attraverso le seguenti attivita':

 a) apposizione della firma digitale del titolare, ovvero del

legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero di persona ad

uopo delegata, sul documento informatico (file access)

definitivamente compilato. A tal fine e' quindi necessario che il

richiedente si doti dell'apposito kit per la firma digitale

distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elenco pubblico

previsto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del

2005. L'apposizione della firma digitale con le predette modalita'

determina il completamento della domanda che, da tale momento, assume

valore legale con le conseguenti responsabilita' previste dall'art.

76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in

caso di dichiarazioni mendaci e di falsita' in atti;

 b) invio del documento di cui alla lettera a), debitamente

firmato digitalmente, al sistema informatico del portale dell'Albo.

 Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente.

Dall'inosservanza anche di una sola delle stesse deriva

l'irricevibilita' della domanda di ammissione al beneficio di

riduzione dei pedaggi autostradali in parola.

 25. Attraverso la sottoscrizione digitale, in osservanza al

regolamento UE n. 2016/679, l'entita' istante autorizza il Comitato

centrale, il CED (tramite la societa' che gestisce la piattaforma) e

i Service provider, al trattamento dei propri dati personali, al fine

di consentire la lavorazione delle domande per il riconoscimento del

beneficio richiesto.

 26. La presentazione della domanda richiede l'assolvimento

dell'imposta di bollo tramite pagamento attraverso il sistema PagoPA.

Per dare evidenza di tale adempimento il richiedente ne inserisce

negli appositi campi predisposti dal sistema informatico del portale

dell'Albo gli estremi: data di effettuazione ed identificativo. La

ricevuta del predetto pagamento deve essere conservata dal

richiedente, e non inoltrata al Comitato centrale, per essere

esibita, su richiesta di quest'ultimo, per le opportune verifiche.

Nel caso di mancato pagamento della imposta di bollo in parola, il

Comitato centrale inoltra opportuna segnalazione all'Ufficio

dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in ragione

della sede del soggetto richiedente.

 27. I termini del procedimento per richiedere il beneficio della

riduzione dei pedaggi autostradali, a pena di inammissibilita' sono

stabiliti per ciascuna fase come di seguito:

 a) fase 1 - prenotazione della domanda: dalle ore 9,00 del 6

giugno 2022 e fino alle ore 14,00 del 12 giugno 2022;

 b) fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed

invio della domanda: dalle ore 9,00 del 27 giugno 2022 e fino alle

ore 14,00 del 22 luglio 2022.

 28. L'adozione della presente delibera e' stata approvata dal

Comitato centrale nella seduta del 4 maggio 2022.

 La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana ed e' applicabile a decorrere dal giorno 31

maggio 2022.

 Roma, 10 maggio 2022

 Il Presidente: Finocchi